

Titolo IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III

Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 29

Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

NON CONFORME ALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE CIVILE.

1. Almeno un decimo degli associati,

l'organo di controllo,

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

ovvero il pubblico ministero

possono agire

ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile,

in quanto compatibile.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile)

Modificare con il seguente testo.

“Almeno un decimo degli associati,

l'organo di controllo,

uno o più componenti dell'organo di amministrazione,

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

ovvero il pubblico ministero possono agire

ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile”)

(Note articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata ⁽¹⁾.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero ⁽²⁾; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società)

2. Ogni associato,

ovvero almeno un decimo degli associati

nelle associazioni,

riconosciute o non riconosciute,

che hanno più di 500 associati,

può denunciare i fatti che ritiene censurabili

all'organo di controllo, se nominato,
il quale deve tener conto della denuncia
nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno
un ventesimo degli associati dell'ente,
l'organo di controllo deve agire
ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

(Note articolo 2408, secondo comma, del codice civile. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo [2406](#), convocare l'assemblea [[2364](#), n. 4, [2366](#)]. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione)

*(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,
Eliminare. "che hanno più di 500 associati")*

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Note all'art. 29:

- Si riportano gli articoli 2408 e 2409 del codice civile:

«Art. 2408 (Denuncia al collegio sindacale).

- Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;
deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406, convocare l'assemblea.

Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.».

«Art. 2409 (Denuncia al tribunale).

- Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società'.

Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione.

Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero;

in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società'.».